



Comune di Noale
Provincia di Venezia
Piazza Castello 18
30033 NOALE - VE
TEL. 041.5897211 - FAX 041.5897242
noale@comune.noale.ve.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 95

ORDINANZA N. 9 DEL 04-07-2012

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELLE ACQUE SUPERFICIALI AI FINI IRRIGUI PER COLTURE ORTICOLE DA CONSUMARSI CRUDE.

RICHIAMATE:

- La precedente ordinanza n° 207 del 26.03.2003 di divieto assoluto di utilizzo dell'acqua del fiume Marzenego nell'intero tratto ricadente in territorio comunale di Noale a scopo irriguo per orti e colture destinate all'alimentazione umana, con particolare riguardo ad ortaggi e prodotti da consumarsi crudi e di non praticare attività di pesca per la presenza di salmonella;
- la nota della AULSS 13, prot. 7607 del 02.02.2012, pervenuta a prot. gen. con n. 0003192 del 14.02.2012, relativa alla presenza di salmonella nelle acque superficiali riscontrata in più occasioni dalle analisi effettuate dall'ARPAV, nella quale si propone di disporre il divieto permanente dell'utilizzo delle acque superficiali a scopo irriguo per colture orticole di prodotti da consumare crudi;
- la successiva nota dell'AULSS 13, prot. 34.40594IVITI del 13.06.2012 pervenuta a prot. gen. con n. 0012519 del 13.06.2012, nella quale si chiede ai Comuni di adottare un provvedimento di divieto permanente dell'utilizzo delle acque superficiali, di tutti i corsi idrici, ai fini irrigui per colture orticole da consumarsi crude;

DATO ATTO, come rappresentato dalla stessa AULSS, che la presenza di salmonella non può essere esclusa a monte o a valle del punto di campionamento, ancorchè l'analisi puntuale abbia dato esito negativo;

RITENUTO necessario al fine di tutelare la salute pubblica, in via precauzionale, disporre con un nuovo atto ordinatorio il divieto dell'uso delle acque superficiali di tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, a scopo irriguo per colture orticole da consumarsi crude, indipendentemente dall'esito puntuale dei campionamenti effettuati;

VISTO il Regolamento Comunale d'Igiene;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

È vietato l'uso a scopo irriguo per colture orticole da consumarsi crude delle acque superficiali di tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, fino a revoca del presente provvedimento;

AVVISA

Che la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sono punite secondo l'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza provveda per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale;

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune al fine di garantire la tempestiva divulgazione;

che copia della presente venga inviata:

- All'ARPAV di Venezia via Lissa 6 Mestre VE;
- All'ULSS 13 – Dipartimento di Prevenzione;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'organo Giudiziario Amministrativo (TAR VENETO) entro 60 giorni o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.